

Circolare delle Finanze. In arrivo una banca dati delle decisioni comunali sulle tasse

# Tributi locali, delibere online

## Sono efficaci solo se pubblicate su [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

DI ILARIA ACCARDI

**D**elibere sui tributi locali; efficaci solo se pubblicate sul sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Ed è in arrivo una banca dati delle deliberazioni relative a tutti i tributi locali.

E quanto si legge nella circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze che ha approntato un vero e proprio «vademecum» per la corretta pubblicazione di regolamenti e tariffe.

Si chiariscono, infatti, alcuni aspetti delle disposizioni dell'art. 15-bis del dl n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019, che ha apportato sostanziali modificazioni alla disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.

La finalità della norma è stata quella di creare una sorta di «banca dati» delle deliberazioni relative a tutti i tributi locali attraverso l'attribuzione alla loro pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) del valore di pubblicità costitutiva,

negli anni passati riservata solo a quelle relative all'Imu, alla Tasi e all'addizionale comunale all'Irpef.

Ciò comporta che gli atti che approvati dall'ente locale e pubblicati all'albo pretorio ma non pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro i termini stabiliti dalla legge, sono di fatto inapplicabili.

Un grosso passo in avanti sulla via della semplificazione, dunque, visto che i contribuenti, i sostituti d'imposta, i centri di assistenza fiscale e agli altri intermediari avranno un unico punto di accesso alle informazioni necessarie per l'applicazione dei tributi in ciascun comune, senza perdersi nella consultazione dei siti istituzionali degli enti locali.

Perché le delibere siano applicabili dal 1° gennaio dell'anno di riferimento è necessario anche che siano approvate entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre, ma generalmente differito.

In concreto gli enti locali dall'anno di imposta 2020 per le deliberazioni comu-

nali e dall'anno d'imposta 2021 per gli atti adottati dalle province e dalle città metropolitane hanno l'obbligo di inviare le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie esclusivamente tramite l'inserimento del loro testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Rientrano tra questi atti, ad esempio, i regolamenti generali delle entrate.

Sono, invece, esclusi la deliberazione di nomina dei funzionari responsabili dei tributi, le deliberazioni della Giunta comunale con la proposta delle aliquote al Consiglio comunale, la deliberazione di conferma delle aliquote o delle tariffe vigenti nell'anno precedente, in virtù del principio generale in base al quale se per un determinato anno non venga trasmessa alcuna deliberazione di determinazione delle aliquote, trovano applicazione quelle nell'anno precedente.

E' il ministero dell'economia e delle finanze a curare, poi, la pubblicazione delle delibere nel sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). La circolare si sofferma, poi, sui diversi ter-

mini stabiliti dalla legge per far sì che le deliberazioni sui singoli tributi abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione; e così per:

- **Imu, Tasi, Tari, Icp, Cimp, Tosap e Iscop** la pubblicazione deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce. A tal fine gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

- **l'addizionale comunale all'Irpef** la pubblicazione deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce. E' opportuno, pertanto, che il comune inserisca i dati nel Portale con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi prima detta data;

- **l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco** la norma stabilisce che i regolamenti e le delibere tariffarie relativi a detti tributi hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione e che il Mef provvede alla pubblicazione entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento nel Portale.

Il comune deve pertanto tener conto dei vincoli temporali imposti dalla quest'ultima norma per definire la data a decorrere dalla quale trovano applicazione le tariffe o le disposizioni regolamentari approvate in materia;

- **l'imposta Rc auto** le variazioni dell'aliquota di tale imposta hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione. Il termine entro cui il Mef deve provvedere alla sua pubblicazione, è di 7 sette giorni lavorativi; valgono pertanto le stesse considerazioni svolte per l'imposta di soggiorno e il contributo di sbarco.

Le semplificazioni non sono, comunque, finite, in quanto è anche prevista l'adozione di un formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, che dovrà rendere possibile il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. Ma per questo occorre attendere un decreto interministeriale che ne disciplini le caratteristiche.

—© Riproduzione riservata—

## Pagamenti, indicatore ritardo e indice tempestività non coincidono

Arrivano i chiarimenti dell'Ifel sulle modalità di calcolo dello stock di debiti commerciali e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Sono queste le spie che, se accese, faranno scattare, dal prossimo anno, l'obbligo di accantonare nel bilancio degli enti locali il Fondo garanzia debiti commerciali (Fgdc). Rispondendo alle numerose sollecitazioni pervenute dai comuni, la fondazione dell'Anci ha diffuso ieri una nota con le specifiche per calcolare i due indicatori.

In ordine al primo, l'algoritmo è il seguente. Innanzitutto, si determina l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente (ad esempio, nel 2020 si considererà il 2019). Se esso è minore o uguale al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione del debito pregresso e si passerà ad elaborare l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. Altrimenti, occorre calcolare l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio ancora precedente (nel nostro esempio, il 2018). Se il rapporto fra i due valori è minore o uguale a 0,9, allora l'indicatore individua un caso da non sanzionare sotto il profilo della mancata riduzione, diversamente l'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito pregresso secondo la quota massima del 5%.

In merito all'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, Ifel ribadisce che esso non coincide con l'indice di tempestività ed è calcolato come la media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. In altri termini, esso è pari alla media dei ritardi di pagamento ponderata in base all'importo delle fatture e considera le fatture scadute nell'anno e le fatture non scadute e pagate nell'anno. La quantificazione del fondo dipenderà dall'entità del ritardo.

Resta ferma, precisa la nota, la riflessione più volte formulata dall'Anci e dallo stesso Ifel in tutte le sedi tecniche ed istituzionali circa l'opportunità di posporre di almeno un anno l'applicazione del Fgdc, per poter disporre di un quadro puntuale della reale situazione dei pagamenti commerciali dei comuni e avere il tempo di allestire soluzioni efficaci per il superamento delle persistenti criticità.

Matteo Barbero

—© Riproduzione riservata—

## Le cave estrattive sono soggette al pagamento delle imposte locali

Il terreno destinato ad attività estrattiva, adibito a cava di travertino debitamente autorizzata, non può essere considerato agricolo perché ha una destinazione industriale. Il terreno anche se finalizzato solo alla realizzazione di fabbricati strumentali, è soggetto al pagamento delle imposte locali come area edificabile, con un valore modesto, tenuto conto della sua destinazione a attività estrattiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 27558 del 28 ottobre 2019.

Per la Cassazione, il terreno è adibito a cava di travertino ed è «susceptibile di potenzialità edificatoria, ancorché limitata perché strumentalmente finalizzata all'attività estrattiva». Dunque è soggetto a Ici, e alle altre imposte locali, poiché l'area adibita a attività estrattiva secondo il regolamento urbanistico è suscettibile «di edificazione, ancorché limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali». Ciò «induce ad escludere la sua natura agricola ai fini della determinazione della base imponibile». Naturalmente, il valore di mercato è ridotto, tenuto conto della sua destinazione.

Va ricordato che sempre la Cassazione (ordinanza 6431/2019) ha chiarito che un'area è edificabile e soggetta al pagamento dell'Ici, dell'Imu, della Tasi e dell'imposta di registro, anche se sussiste un vincolo d'inedificabilità che interrompe il procedimento di trasformazione urbanistica. Allo stesso modo va considerata fabbricabile qualora sia previsto un vincolo paesaggistico che subordini l'edificabilità concreta dell'area al parere della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali. Un vincolo temporaneo, infatti, non può avere alcuna incidenza sull'assoggettamento a imposizione del terreno. Tuttavia, in presenza di vincoli, il contribuente è tenuto a pagare le imposte su un valore dell'immobile notevolmente ridotto. In base all'articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, per area fabbricabile si intende quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti delle indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il valore di un'area edificabile deve essere calcolato in base ai seguenti criteri: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche.

Sergio Trovato

—© Riproduzione riservata—